N. 3001 CRON. N. 2814 REP. N. 5040/05 R. G.



#### REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA - SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

1) dott. Domenico

De Benedittis

Presidente - Rel.

2) dott. Danilo

Chieca

Giudice

3) dott. Sergio

Casarella

Giu fice

ha emesso la seguente

#### SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al numero n. 5040 R.-G. Trib. del-ruolo -- e generale contenzioso 2005, promossa da:

О, е	lettivamente do	omiciliato presso	e nello studio
dell'avv.	uale è rappres	sentato e cifeso	per mandato a
margine dell'atto di citazione;			

attore

#### CONTRO ·

BANCAPULIA s.p.a. – c.f. e P. IVA 00148520711 (già Banca cella Capitanata s.p.a., che ha così variato la propria denominazione sociale a seguito della fusione per incorporazione della Banca Agricola Salentina s.p.a., giusto a to Notaio Francesco Paolo Lops del 25/10/1996, rep. n. 38971, racc. 6476), con sede e Direzione Generale in San Severo, in persona del legale rappresentante pro tempore appresentata e difesa dagli Avv. Massimo D'Arcangelo e Claudia D'Arcangelo, ancl e disgiuntamente, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e rispusta ed elettivamente domiciliata in Foggia alla Piazza U. Giordano 14;

Journin De fuell

All'udienza del 12 ottobre 2007, il Tribunale ha riservato la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti. La presente sentenza viene motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più a ti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL CASO.it

Con atto di citazione notificato in data 6/10/05, il dott. conveniva innanzi a questo Tribunale secondo il rito ordinario la BANCAPULIA s.p.a., con sede e Direzione Generale in San Severo, in persona del legale rappresentante p.t., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: - "In via principale accertare e dichiarare l'illegittimità della operazione «di storno» esegui a in data 05.11.2002 dalla BancApulia s.p.a., sul conto corrente bancario acceso pre so la propria filiale di Deliceto ed intestato al dott. A ia, e per l'effetto condannare la BancApulia s.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., alla restituzione al dott. della somma di Euro 249.892,72, ingius amente sfornati, oltre interessi, come per legge; - In via gradata, condannarsi la BancApulia s.p.a. al pagamento della somma di Euro 249.892,72 oltre interessi anche ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., a titolo di risarcimento del danno ingiusto sul ito dall'attore a causa della condotta illegittima della banca, quale componente del danno emergente. nonché il risarcimento per lucro cessante e la perdita di chance dovuta alla mancata possibilità di investire le somme di denaro oggetto della presente controversia. Danno da liquidarsi secondo equità"; - 2. "In via ancora più gradata, accertare e dichiarare l'inadempimento della BancApulia s.p.a. per violazione del dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 cod. civ. e per l'effetto condannare la BancApulia s. p. a. al pagamento della somma di Euro 249.892, 72 oltre interessi"; 3. "Ancora in via gradata, si chiede accertarsi e dichiarare ex art. 1429 cod. civ., l'annullamento dell'ordir e di compravendita per errore essenziale sull'oggetto del contratto o quantomeno su una qualità essenziale dello stesso contratto. Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Giudice voglia, per effetto del dichiarando annullamento dell'ordine di compravendita, condannare la Banc, apulia s.p.a., stante la violazione del dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 cod. viv., alla restituzione della somma di Euro 249.892, 72 oltre interessi e danni". Esponeva in fatto di essere titolare del conto corrente bancario n. acceso presso la filiale di Deliceto (FG) della BancApulia : p.a. utilizzato dallo stesso per operazioni bancarie ordinarie e per investimenti a breve termine (non più

Journio De feuil

# MOTIVI DELLA DECISIONE

Journio Ve facell

somma di Euro 249.892,72, ingiustamente stornati, oltre interessi, come per legge. La tesi dell'attore si incentra nella considerazione che la BancApulia non avrebbe mai effettuato l'accredito sul suo c/c in data 4 nov. 2002 se le somme non fossero state rese disponibili da parte del terzo debitore. = L'art.1829 c.c., con riferimento ai crediti verso terzi, dispone: "Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore". In giurisprudenza è pacifico il principio secondo il quale: "Alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio contenuto nell'art. 1829 c.c., richiamato dal successivo art. 1857 c.c., secondo cui l'accreditamento, sul conto corrente del cliente, dell'importo di un assegno trasferito alla banca per l'incasso deve ritenersi sempre effettuato «salvo incasso» (o «salvo buon fine», o «con riserva di verifica»), con la conseguenza che, se il credito portato dall'assegno non ve iga soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la partita dal con o reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo. La preaetta presunzione di clausola «salvo incasso» non opera soltanto allorquando risulti una contraria volontà delle parti che, ove l'inclusione nel conto corrente bancario avvenga mediante girata di un titolo di credito, può essere desunta non solo dal fatto che la girata medesima sia piena e non già per l'incasso, ma anche da altr : circostarze di fatto, quele un inequivoco comportamento della banca" (Cfr. Cass. civ., Sez. I, 27/11/2003, n.18118 in Mass. Giur. It., 2003; in Arch. Civ., 2004, 1075; in Gius, 2004, 2040; in CED Cassazione, 2004). In realtà, se il terzo debitore avesse effettivamente reso disponibile le scomme investite, non vi sarebbe stata verosimilmente la presente causa! L'attore sa t'ene che le somme investite non sono state restituite e lo storno è una operazione consequenziale proprio alla mancata messa a disposizione delle somme predette da parte del terzo obbligato. === In via subordinata il tribunale voglia accertare e dichiarare l'inadempimento della BancApulia s.p.a. per violazione del dovere di liligenza qualificata ex art. 1176 cod. civ. e per l'effetto condannare la BancApulia : p.a. al pagamento della somma di Euro 249.892, 72 oltre interessi". =

Domeniu Defend

Nella relazione del C.T.U. prof. Handaniale, tra l'altro, si legge: "Gli strumenti finanziari oggetto del contratto intervenuto tra le parti sono re ppresentati da "titoli obbligazionari CIRIO EUR 7,50% 2002 codice titolo 119765 060". I suddetti titoli rientrano nella fattispecie delle obbligazioni ordinarie a tasso fisso e, pertanto, danno il diritto ai loro possessori di percepire un interesse fis:o ed il rimborso del capitale alla loro scadenza. In particolare le obbligazioni in oggetto offrivano un tasso di interesse fisso pari al 7,50%. Si precisa, inoltre, chi dalla analisi della copia del contratto con il quale il sig. Mandila acquistava le obbligazioni CIRIO, allegato ai fascicoli di causa, si evincono il valore nominale a ill'investimento pari ad euro 250.000,00, la natura dei titoli (CIRIO EUR), il tassa fisso di rendimento (7,50%), l'anno di scadenza del prestito obbligazionario (2002) ed il codice identificativo sia della qualità dei valori mobiliari che delle aïverse emissioni dei titoli (119765 060). Nel primo quesito, inoltre, si chiede allo scrivente di fornire ragguagli in merito ai rischi oggettivamente prevedibili ai quali poteva andare incontro l'attore al momento della conclusione del contratto. Preliminarmente si sottolinea che qualunque investimento in valori mobiliari presenta un rischio. Per poter valutare tale rischio complessivo occorre una conoscenza analitica delle sue componenti elementari, qui di seguito sinteticamente richian ate: - la possibile insolvenza (default) del soggetto emittente; - la variabilità dei tassi sul mercato; - la liquidabilità dei titoli; - la dinamica dei cambi, se si tratta di valori mobiliari denominati in valuta estera. Per quanto concerne il rischio di insolvenza, sì precisa che la sua valutazione richiede una analisi della solidità patrimonide, dell'andamento economico, ma anche finanziario dei soggetti emittenti. Tali valu azioni difficilmente possono essere effettuate in modo accurato dal singolo investitore privato e, pertanto, di norma sono le banche e le altre Istituzioni finanziar e e consulenziali a fornire tutti gli elementi e le indicazioni utili ad orientare i loro dienti. Nei mercati mobiliari più evoluti si fa spesso ricorso al "rating" che è un marchio di qualità e viene assegnato da agenzie specializzate. Il "rating", infatti, esprime sinteticamente, attraverso una scala letterale (si veda la tabella 1) dalla AAA ılla D (default), il livello qualitativo dell'emissione e, quindi, il grado di affidabilità dell'emittente. Pertanto l'esito del collocamento di nuove emissioni sul mercato dipende in larga parte dal rating, assegnato allo strumento finanziario. Inoltre, dal rating dipende anche il rendimento dei titoli; ad un alto rating, infatti, corrisponde un basso tasso di interesse dal momento che minore è il rischio da remuner re; viceversa gli

40/ LL

Journito De furell-

emittenti con basso rating, che quindi presentano un minore livello di affidabilità, devono offrire un alto tasso di interesse per invogliare gli investitori ad acquistare i propri titoli".

IL CASO.it

Con riferimento al secondo quesito il C.T.U. riferisce: "Dall'esame del fascicolo di parte Bancapulia, il sottoscritto ha verificato l'esistenza dei seguenti documenti: originale del contratto quadro stipulato il 13/09/1999, regolarmente firmato, con il quale i signori di conferivano l'incarico alla Banca di negoziazione, sottoscrizione, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari; - originale del documento sui ri: chi generali degli investimenti in strumenti finanziari sottoscritto dal signor tita seglia in data 13/09/1999 con allegata scheda finanziaria dalla quale emerze la volontà del ricorrente di non fornire alcun informazione sulla propria esperi?nza in materia di strumenti finanziari, sulla propria propensione al rischio, zugli obiettivi di investimento, nonché notizie sulla propria situazione finanziaria; - originale del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finc nziari sottoscritto dalla signora la gasta in data 13/09/1999 con allegata scheda finanziaria dalla quale emerge la volontà di non fornire alcuna informazione sulla propria esperienza in materia di strumenti finanziari, sulla propria propensione al rischio, sugli obiettivi di investimento nonché notizie sulla propria situazione finanziaria; - copia dell'ordine di acquisto delle obbligazioni CIRIO stipulato in data 11/04/2002 regolarmente firmato nel quale appare esplicitamente il riferimento all'avvertenza dell'inadeguatezza dell'operazione posta in essere in conformità con quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento della Consob n. 11522/98. Alla luce di quanto analizzato, i contratti stipulati dal Manuella con Bancapulia S.p.A. risultano regolari e conformi alle disposizioni di legge. Si precisa che sono state rispettate апске le norme legate alle operazioni "non adeguate per tipologia". Dalla copia dell'ordine di compravendita, compaiono due firme del sig. Management, riconosciute dallo stesso ricorrente. La prima firma - ossia quella che in questa sede rileva costituisce una conferma scritta dell'ordine d'acquisto, obbligator a nei casi in cui l'intermediario segnali al proprio cliente l'inadeguatezza dell'operazione ordinata. Si sottolinea, infatti, che la Consob ha sancito con l'art. 29 del Regolamento n. 11522/98 che "gli intermediari autorizzati, quando ricevono di un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sue esecuzione.

Domenico De Jurele

Qualora l'investitore intenda comunque dar corso all'operazione, zli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione solo sulla base di un ordine impartito per iscritto." In riferimento all'acquisto delle obbligazioni Cirio, però, la parte ricorrente sostiene di aver firmato solo un foglio in bianco con l'in'estazione della banca presentatogli presso la propria farmacia dal dott. Finaldi 'direttore della Filiale di Polisso) in data 11/04/2002. Con detto ordine riteneva di stipulare il consueto contratto di pronti contro termine. Il sottoscritto, però, non ha riscontrato nei fascicoli di causa alcun elemento oggettivo che possa confermare quanto asserito dal ricorrente."

L'attore ha insistito, in effetti, sulla circostanza di essersi limitato a firmare un foglio in bianco. La banca convenuta ha esibito copia del contratto di acquisto di titoli in data 11 aprile 2002 che reca una duplice sottoscrizione dell'attore trattandosi di operazione non adeguata: il documento non solo non è stato impugnato con querela di falso ma non è stato neppure disconosciuto dal suo sottoscrittore. In giurisprudenza (Cfr. Cass. civ., Sez. III, 07/02/2006, n.2524 in Mass. Giur. It., 2006 ed in CED Cassazione, 2006; conforme: Cass. civ. Sez. III, 1:6/01/2006, n. 1691) è stato precisato che: "La denunzia di abusivo riempimento di ur foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta (o autenticata) richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., nel caso în cui il riempimento stesso sia avvenuto «absque pactis», ovvero senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo. Diversamente, non è richiesto l'esperimento della querela di falso nella ipotesi un cui il riempimento sia stato eseguito «contra pacta», cioè in modo difforme da quello consentito dall'accerdo intervenuto preventivamente. La diversa disciplina si spiega perchè nella prima i votesi l'abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al cottoscrittore, mentre nella seconda si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato "ad scribendum"), la quale implica solo la non corrisponden a tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stato correttamente ritenuto che - avendo la ricorrente dichiarato di aver apposto la propria firma su un buono di consegna di un elettrodomestico, acquistato dal contro-ricorrente, precisando che lo stesso era stato poi riempito successivamente da quest'ultimo contro la sua volontà con una fideiussione che la ricorrente stessa non aveva mai inteso rilasciare -

Jouenico De Jene, et

nell'ipotesi in questione avrebbe dovuto essere proposta la querela di falso, con la conseguenza che, in difetto, non si sarebbe potuto concludere per la falsità del predetto documento sulla base degli altri elementi del tutto marginali e indiziari indicati dalla ricorrente)", = Nella stessa prospettazione dell'attore - con riferimento alla tesi del 10glio firmato in biance - non vi era alcun patto che consentisse alla banca di utilizzare il foglio predetto per l'acquisto dei titoli obbligazionari CIRIO EUR 7,50% 2002 codice titolo 119765 060" e, quindi, si trattava di abuso «absque pactis» che comport wa la necessità della querela di falso. Orbene, non essendo stata proposta querela di falso contro il contratto intervenuto tra le parti l'11 aprile 2002 che ha ad oggetto l'acquisto di titoli obbligazionari CIRIO EUR 7,50% 2002 codice titolo 119765 060", non suò essere posto in discussione tale documento e, quindi, il fatto oggettivo che il cont atto realmente ed effettivamente voluto dalle parti è proprio quello sottoscritto e riconosciuto dall'attore. = Solo per completezza di motivazione deve rilevarsi che è del tutto ninfluente nel presente giudizio la documentazione allegata alla memoria depositata in cancelleria in data 19 gennaio 2007 dall'attore (richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di imputato del reato di cui all'art. 166 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) poiché non solo è tardiva (e vi è stata opposizione del a controparte) ma soprattutto perché concerne soggetti diversi da quelli del presente giudizio. Il C.T.U. ha concluso per la piena legittimità del comportamento della Banca convenuta precisando: "In relazione al contratto di acquisto delle obbligazioni CIRIO, la presenza della doppia firma apposta sul contratto di acquist), fa supporre un comportamento corretto, diligente e trasparente da parte dell'intermediario. Come già ampiamente trattato, l'operazione di investimento in oggetto venne considerata "non adeguata per tipologia" dallo stesso intermediario. Al riguardo si ricorda che, secondo l'art 29 Regolamento Consob n. 11522/98, non esiste un divieto di eseguire operazioni di tale tipo, ma si obbliga l'intermediario ad informa e e a spiegare dettaglicamente tutte le ragioni per cui l'operazione viene ritenuta inadesuata; qualora l'investitore sia comunque interessato ai titoli in oggetto è comunque possibile dare corso all'operazione sulla base di un ordine impartito per iscritto. Detto ordine, nel caso de auo, compare nella modulistica che ha dato luogo all'operazione di nvestimento. Infatti nella copia dell'ordine analizzata dal sottoscritto, appare una doppia sottoscrizione del **descrizi** di cui la prima è apposta in calce all'avverlenza relativa all'inadeguatezza dell'operazione che si poneva in essere; la secondo si riferisce

Doneino De Jurest

all'ordine di acquisto. Oggettivamente tale doppia firma fa desume e che il ricorrente Marseglia fosse consapevole dell'inadeguatezza dell'operazione e che nello stesso tempo fosse comunque intenzionato a dare corso all'investimento. A conclusione di quanto suesposto, il sottoscritto precisa di non aver riscontrato nei fascicoli di causa nessun elemento oggettivo idoneo a confortare le affermazioni del Marseglia, secondo cui egli si limitò ad apporre due firme su un foglio bianco con intestazione "Bancapulia" pensando di rinnovare un investimento in titoli prorti contro termine. Il **manufic**, in particolare sostiene che mai avrebbe dato l'ordine di eseguire un'operazione in obbligazioni, poichè interessato unicamente ad investimenti in pronti contro termine in quanto più sicuri. Su quest'ultima osservazione, il so toscritto ha potuto verificare tuttavia che solo nel periodo compreso tra il 2001 e 2002, il decentir si è rivolto all'acquisto di pronti contro termine, mentre negli anni 1998 e 1999 ha effettuato numerosi investimenti in azioni quali Olivetti, Eni, Telecom, alcuni dei quali indicati dall'intermediario come operazioni non adeguate o sconsigliate. Ovviamente anche in questi casi, dai contratti compare la duplice o triplice firma." Poiché non può più essere posto in discussione il fatto che il contratto realmente voluto dalle parti (e segnatamente dall'attore) è proprio quello sott scritto consegue che è infondata la domanda di Armando con la quale el iede «accertarsi e dichiarare ex art. 1429 cod. civ., l'annullamento dell'ordine di compravendita per errore essenziale sull'oggetto del contratto o quantomeno su una qualità essenziale dello stesso contratto». L'errore per essere rilevante deve essere riconoscibile call'altra parte ed infatti, la giurisprudenza (Cfr. Trib. Genova, Sez. I, 02/02/2006 in Mas: ima redazionale, 2006) ritiene che: "Tra le cause di annullamento del contratto l'art. 1428 c.c. prevede l'errore stabilendo che esso "è causa di annullamento del contratto quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente" mentre l'art. 1-30 c.c. prevede accanto all'ipotesi di errore-vizio, l'ipotesi di errore di calcolo, stabilendo che esso da luogo ad annullamento del contratto solo se si concreta in un errore sulla quantità ed è stato determinante del consenso altrimenti esso non da luogo ad annullamento ma solo a rettifica del contratto; in particolare l'art. 1431 c.c. stabilisce che l'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo, con la conseguenza che la viconoscibilità si deve valutare secondo un criterio di normalità, ossia in relazione ad una capacità media di percezione oltre che in relazione alle circostanze."

Jonewis J. June 1-

Nella specie, non è stato offerto alcun elemento di prova teso a dimostra e la riconoscibilità da parte della Banca convenuta dell'errore in cui sarebbe incorso l'attore nel chiedere l'acquisto di titoli obbligazionari CIRIO EUR 7,50% 2002 anziché di pror ti contro termine. La domanda di annullamento per errore e/o per mancanza di qualità promesse si pone in irrimediabile contrasto con il tenore letterale del documento sottoscrit o ed effettivamente voluto dall'attore. = Le spese del giudizio vengono poste a carico dell'attore per il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore della convenuta. === P.Q.M. IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA - SECONDA SEZIONE CIVILE Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto notificato in data 6 ottobre 2005 dal dott. 4 A nei confronti de la BANCAPULIA s.p.a., con sede e Direzione Generale in San Severo, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: 1) rigetta la domanda; = 2) condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta BA VCAPULIA s.p.a., delle spese del giudizio che vengono liquidate, in € 1:750,00 per di itti ed € 2.500,00 per onorario di avvocato oltre il rimborso delle spese generali su firitti ed onorario ed oneri fiscali come per legge. Così deciso in Foggia il 26 ottobre 2007. IL PRESIDENTE - REL. (dott. Domenico De Benedittis) IL CASO.it Doggoria F¢ggia.